



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 1
Norme generali

Il presente regolamento costituisce lo strumento con cui il Comune valuta la domanda di servizio pubblico non di linea presente sul territorio, ne programma l'offerta e ne disciplina lo svolgimento, ai sensi delle seguenti normative:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. del 18.6.1931 n. 773;
- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al R.D. del 6.5.1940 n. 635;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;
- Legge 15.1.1992 n. 21;
- Deliberazione Consiglio Regionale Toscano del 1.3.1995 n. 131.

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della propria rimessa oppure, ai sensi dell'art. 11, 5° comma della Legge 21/92, sulla seguente area pubblica opportunamente delimitata:

frazione Donoratico - Piazza della Stazione.

Art. 3

Numero delle autorizzazioni

Il numero e le tipologie di veicoli da adibire all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è stabilito come segue:

- n. 4 autorizzazioni per autovetture;
- n. 1 autorizzazione per minibus -trasformabile in bus corto fino a m. 6,90 in base alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Livorno n. 296 del 28.6.1996;
- n. 2 autorizzazioni per autobus.

Art. 4

Autorizzazione per l'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443;



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in concorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1.
Nei casi di recesso, decadenza od esclusione dai suddetti organismi si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 21/92.

Art. 5

Requisiti di legge

Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa.

L'esercizio della professione di conducente di veicoli da noleggio da rimessa è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso di patente di guida prevista per la conduzione di autoveicoli e di certificato di abilitazione professionale previsti dal vigente codice della strada e dei requisiti seguenti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale.

Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale Toscana del 6.9.1993 n. 67, mediante iscrizione nell'apposito ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 6

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e contenuti del bando.

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 11;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 7

Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 11 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio rispettivamente a fianco indicato:

- 1) aver precedentemente svolto, in proprio o in qualità di dipendente, l'attività di autotrasporto pubblico non di linea: n.2 punti ogni 6 mesi fino a un massimo di tre anni (massimo punti 12);
- 2) conoscenza di lingue straniere parlate correttamente: punti 5 per ogni lingua straniera (massimo punti 10); L'accertamento della conoscenza di lingue straniere dovrà avvenire tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del richiedente e presentazione di attestati;
- 3) data di rilascio della patente di guida: punti 1 ogni 3 anni fino a un massimo di punti 5;
- 4) categoria della patente di guida: Cat. B: punti 1 - Cat. C: punti 2
Cat. D: punti 3 - Cat. D/E: punti 4;
- 5) residenza nel Comune da almeno 3 anni: punti 2;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al candidato in possesso del minor numero di autorizzazioni per noleggio con conducente. A parità di autorizzazioni, l'assegnazione avverrà nei confronti del candidato più anziano di età.

Art. 8

Assegnazione, rilascio e revoca dell'autorizzazione

La Giunta Comunale, approvata la graduatoria redatta dalla Commissione di cui all'art. 11, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dal Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

L'autorizzazione ha validità di un anno e può essere rinnovata tramite vidimazione presso il competente Ufficio Comunale.

La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dallo stesso ai sensi della legge n. 15/1968 e D.P.R. n. 130 del 25.1.1994.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è subordinata all'effettuazione delle operazioni di immatricolazione o di revisione ai sensi del vigente Codice della Strada, previo rilascio di apposito nulla osta dell'Ufficio competente.

La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9

Sostituzione e collaborazione alla guida

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

A tal fine, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio, comunicano al competente ufficio comunale, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonchè dei dipendenti e dei loro sostituti, onde consentire la verifica dell'iscrizione nel ruolo sopra citato.

Art. 10

Trasferimento dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

La designazione della persona alla quale intestare l'autorizzazione avviene sulla base della presentazione al Comune dell'atto da cui risulti la cessione dell'autorizzazione.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione sarà rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Art. 11

Commissione Comunale consultiva

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, è nominata un'apposita Commissione così composta:

- a) Assessore competente in funzione di Presidente;
- b) funzionario dell'Ufficio competente per materia;
- c) funzionario della Polizia Municipale;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei titolari di attività di noleggio con conducente.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione:

- 1) vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali preposti;
- 2) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- 3) segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale consultiva.



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 12

Caratteristiche delle autovetture

Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con veicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- a) per le autovetture e in caso di sostituzione delle stesse adibite al Servizio di Noleggio con Conducente (NCC), a partire dalla data di entrata in vigore del presente atto: colorazione esterna scura;
- b) cilindrata minima 1400 cc
- c) dovranno essere muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti (marmitte catalitiche od altro)
- d) dovranno essere dotati di contachilometri generale e parziale sempre in perfetta efficienza
- e) dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.).

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" (*Noleggio Con Conducente*) inamovibile, dello stemma del comune e di un numero progressivo.

L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno dei veicoli deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, nel rispetto della vigente normativa.

L'avvenuta sostituzione del veicolo dovrà essere tempestivamente comunicata al competente Ufficio Comunale, il quale, dopo l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Art. 13

Norme comportamentali dei conducenti in servizio

I conducenti dei veicoli adibiti a noleggio da rimessa in servizio hanno l'obbligo di:

- 1) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- 2) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- 3) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità, senza pretendere per ciò supplementi tariffari;
- 4) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- 5) tenere a bordo del veicolo la relativa licenza;
- 6) esporre in modo ben visibile sul veicolo:
 - a) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
 - b) il numero della licenza;
 - c) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - d) copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
- 7) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- 8) consegnare al Comando Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

9) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore.

Nell'esercizio dell'attività al titolare dell'autorizzazione è inoltre vietato:

- 1) portare animali propri in vettura;
- 2) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- 3) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 14

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:

- 1) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- 2) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- 3) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- 4) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 15

Tariffe

Il corrispettivo del trasporto per il servizio è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, in ottemperanza alle tariffe minime e massime determinate con Decreto del Ministro dei Trasporti del 20.4.1993, costituente "Allegato A" del presente regolamento.

Art. 16

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comando Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informa il Sindaco sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del Comando Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.

Art. 17

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 24.11.1981 n. 689.

Art. 18

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite:



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

a) con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, applicate ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689, da un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €. 1.000.000.

b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione, nei casi espressamente indicati in seguito.

Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, il verbale di accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 19

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;

b) manometta il contachilometri;

c) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

d) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada;

e) violi le altre norme amministrative o penali, anche fiscali, connesse all'esercizio dell'attività.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 11, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 20

Decadenza dell'autorizzazione

Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è emanato nei casi in cui il titolare della stessa:

a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento;

b) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 10, ultimo comma.

Art. 21

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

I provvedimenti di sospensione e decadenza sono disposti previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva di cui all'art. 11.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

Art. 22



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea

Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonchè al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra il titolare dell' autorizzazione o organismo associativo rappresentante la categoria ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte del Comune.

La convenzione deve determinare tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 23
Norma abrogatrice

E' abrogato il Regolamento Comunale per servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 16.5.1969 e sue successive rettifiche.

Sono abrogate inoltre le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 24
Entrata in vigore

Il presente Regolamento divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142 e pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione. Dovrà essere inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico perchè questo possa prenderne cognizione.

E' trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Provincia di Livorno, che ne tiene conto nell'ambito del Piano di Bacino di cui all'art. 9 della L.R. 14/84.

Dell'approvazione del presente regolamento è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approvato con atto consiliare n. 136 del 30.ottobre 1996

Modificato con atto consiliare n. 13 del 26 febbraio 2002